



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 119	Del 28 MAR. 2014	Atti 49/76/341
-------------------------	---------------------	-------------------

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e la Clinica Cimarosa Srl di Milano per prestazioni fisiatriche ambulatoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che - con nota acquisita agli atti dell'Istituto - prot. n. 0000669 del 27/01/2014, la Clinica Cimarosa srl di Milano, struttura sanitaria non accreditata con il S.S.R., ha richiesto la disponibilità di questa Azienda ospedaliera all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di fisioterapia da parte del personale afferente alla UO di Medicina Fisica e Riabilitazione;

acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore della UO di Medicina Fisica e Riabilitazione;

preso atto del testo di convenzione allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

visti

- l'art. 15 - quinquies del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e s.m.i. che, tra l'altro, consente l'esercizio dell'attività libero-professionale in strutture sanitarie non accreditate previa convenzione dell'Azienda con le predette strutture;

- l'art. 58 comma 9 del CCNL della Dirigenza medica del 8 giugno 2000 che prevede che l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali possa essere considerata attività libero professionale;

- il Regolamento Aziendale per l'attività libero professionale intramuraria approvato con deliberazione n.500/2011 e s.m.i.;

accertato che l'attività sarà svolta dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della UO di Medicina Fisica e Riabilitazione, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 119	Del 28 MAR. 2014	Atti 49/76/341
-------------------------	---------------------	-------------------

considerato che la Clinica Cimarosa srl è autorizzata all'esercizio dell'attività ambulatoriale secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- **di stipulare** con la Clinica Cimarosa Srl – struttura sanitaria non accreditata con il S.S.R. - una convenzione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di fisioterapia effettuate dal personale medico in servizio presso la UO di Medicina Fisica e Riabilitazione con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- **di stabilire** che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della UO e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- **di approvare** il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- **di dare atto** che l'introito derivante dal presente provvedimento sarà contabilizzato sul bilancio dell'Azienda per gli esercizi di competenza;
- 5- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 119	Del 28 MAR. 2014	Atti 49/76/341
-------------------------	---------------------	-------------------

6- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropiano)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione
Ufficio Libera Professione e Controllo fatturazione attiva e Recupero Crediti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Franca Bonomi
Pratica trattata da: dott.ssa Daniela Tortora



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 119	Del 28 MAR. 2014	Atti 49/76/341
-------------------------	---------------------	-------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 28 MAR. 2014

S.C. AFFARI GENERALI E
LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

www.AlboPretorioonline.it

L'atto si compone di n. 9 (nove) pagine, di cui n. 5 (cinque) pagine di allegati parte integrante.



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO
GAETANO PINI DI MILANO E LA CLINICA CIMAROSA SRL DI MILANO PER
PRESTAZIONI FISIATRICHE AMBULATORIALI.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, part. IVA 00903310159, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano,

E

La Clinica Cimarosa srl (di seguito denominata "Clinica Cimarosa"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 08379120960 in persona del legale rappresentante il Presidente dott.ssa Laura Bruna domiciliata per la carica in Milano, via Domenico Cimarosa 12/4,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Istituto Pini autorizza il personale medico della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare prestazioni specialistiche ambulatoriali fisiatriche a favore degli assistiti che afferiscono alla struttura gestita dalla Clinica Cimarosa.

CLINICA CIMAROSA s.r.l.

ART. 2

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, saranno svolte presso la Clinica Cimarosa in via Domenico Cimarosa 12/4 a Milano, di norma mediante un accesso settimanale della durata di massimo tre ore, su chiamata della Clinica medesima.

L'attività è effettuata al di fuori dell'orario di servizio fatte salve le necessità del servizio di appartenenza del medico consulente e altre esigenze inderogabili e non programmabili.

ART. 3

La clinica Cimarosa si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'Istituto Pini per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Istituto Pini e la Clinica Cimarosa, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

ART. 4

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente dalla Clinica Cimarosa secondo le modalità previste dal Centro medesimo.

I pazienti accederanno direttamente alla struttura.


ART. 5

La Clinica Cimarosa verserà all'Istituto Pini € 90,00 (novanta) per ogni prima visita e € 60,00 per ogni visita di controllo.

ART. 6

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dalla Clinica Cimarosa attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti

CLINICA CIMAROSA s.r.l.



indicazioni: nominativo del medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'Istituto Pini – e-mail ragioneria@gpini.it o fax al n. 02 58.296.508- per l'emissione della fattura.

ART.7

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Clinica Cimarosa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'Istituto Pini si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 8

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate .

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

ART.9

I medici consulenti sono assicurati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi.

La Clinica Cimarosa garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

CLINICA CIMAROSA s.r.l.



ART. 10

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2014, con possibilità di rinnovo annuale da convenirsi di anno in anno per iscritto tra le parti almeno un mese prima della scadenza.

ART. 11

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche alla presente devono essere concordate tra le parti ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

ART. 12

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico del centro medesimo.

ART. 13

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1^a comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, alla Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.


E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART.14

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico della Clinica Cimarosa.

ART.15

Il Foro di Milano è competente per eventuali controversie.



ART.16

L'Istituto Pini e la Clinica Cimarosa si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

ART.17

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 28 MAR, 2014

per l'Azienda ospedaliera
Istituto Ortopedico G.Pini
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Amedeo S. Tropiano

per la Clinica Cimarosa srl
CLINICA CIMAROSA s.r.l.
IL Presidente
dott.ssa Laura Bruna



www.AlboPretorionline.it 28/03/14